SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1518-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(V. *Stampato Camera n.* **2886**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Comunità europee - Trattati e Accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge autorizza la ratifica del protocollo che regola i rapporti di cooperazione fra la CECA e gli Stati membri da una parte e dall'altra l'India. Esso è simile a vari altri protocolli già ratificati dal nostro Parlamento per i rapporti di cooperazione della CECA con Paesi extraeuropei e non presenta aspetti di particolare peculiarità.

Pertanto la Commissione affari esteri lo raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

11 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dello stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.